

*Come si articola il corso di formazione triennale per chi supera il concorso con le nuove procedure?*

Chi supera il concorso entra in un percorso triennale di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT), con una retribuzione crescente che parte fin dal periodo della formazione. I docenti vengono valutati per tutta la durata del percorso. Alla fine del triennio, se la valutazione è positiva, vengono immessi in ruolo.

*Quali sono i titoli da possedere per partecipare alla nuova procedura concorsuale?*

L'art. 5 del D.L.vo 59/17 in merito ai requisiti di accesso al concorso di primo e secondo grado limita l'accesso a coloro che posseggono, congiuntamente al titolo universitario di accesso, anche 24 Crediti Formativi Universitari o accademici nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.

*Come devono essere spalmati i 24 CFU tra i diversi ambiti disciplinari?*

Si devono possedere 6 CFU in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/17;

*Possono essere riconosciuti crediti conseguiti con altre modalità?*

Sì

- a) I CFU/CFA già conseguiti nel corso degli studi universitari o AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva, possono essere riconosciuti come validi dalle istituzioni universitarie o AFAM che rilasciano la certificazione.
- b) I CFU/CFA utilizzati per l'accesso alle Classi di Concorso possono essere utilizzati anche per il raggiungimento dei 24 crediti formativi e viceversa.

*Chi certifica il conseguimento dei 24 crediti?*

Il corretto conseguimento dei 24 CFU e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal DM 616/17 deve essere certificato da una istituzione universitaria o AFAM. La certificazione è necessaria ai docenti per la partecipazione alla procedura concorsuale.

*Chi è preposto all'organizzazione dei corsi?*

---

I corsi dovranno essere organizzati dalle istituzioni universitarie o accademiche, anche in consorzio o convenzione tra loro;

*I corsi possono essere organizzati con modalità telematiche?*

Sì, ma solo parzialmente. Non possono essere acquisiti con modalità telematiche più di 12 crediti;

*Quali sono gli ambiti disciplinari ai quali corrispondono i 24 crediti?*

- a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
- b) Psicologia;
- c) Antropologia;
- d) Metodologie e tecnologie didattiche generali.

*L'iscrizione al corso ha un costo?*

Sì. I costi d'iscrizione sono graduati proporzionalmente in base al numero dei crediti da conseguire, comunque la contribuzione massima non può superare i 500 euro.

*Il pagamento è dovuto anche dai laureandi che potrebbero acquisire i CFU richiesti durante il corso di laurea?*

No.

Chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente.

*Il conseguimento dei CFU riguarda anche chi rientra nella fase transitoria per la partecipazione al prossimo concorso?*

No, non riguarda i docenti in possesso dei requisiti per partecipare alla fase transitoria prevista dal D.L.vo n.59/17. Non devono conseguire i 24 CFU:

- docenti della secondaria iscritti in GAE
- docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito 2016, per tutta la vigenza delle graduatorie
- docenti già abilitati
- docenti non abilitati inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia con almeno tre anni di servizio.

*Gli I.T.P. quali requisiti devono possedere?*

I requisiti previsti per gli altri docenti per gli Insegnanti Tecnico Pratici varranno solo per i concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/25. Sono i seguenti:

- a) Laurea oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato coerente con le classi di concorso vigenti alla data
-

---

di indizione della procedura concorsuale;

- b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di sei crediti in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari.

Quindi, per i concorsi successivi all'anno scolastico 2024/25 gli aspiranti I.T.P. devono essere in possesso, oltre che dei 24 CFU, anche della laurea o del diploma accademico di I livello.

*E per i concorsi fino al 2024/25?*

I requisiti sopra riportati non sono richiesti per i concorsi che saranno banditi dal 2018 e fino all'anno scolastico 2024/25. Per partecipare a questa procedura è sufficiente il possesso del solo diploma.

---



# Formazione iniziale degli insegnanti

## Le principali novità

- *Percorsi formativi finalizzati all'insegnamento vengono razionalizzati in vista di nuovi assetti ordinamentali e professionali.*
- *Viene potenziata l'interazione tra scuola ed università con l'attribuzione di un valore fondante della professionalità docente al tirocinio nelle classi con gli studenti e all'esperienza sul campo.*

### IL NUOVO MODELLO FORMATIVO

#### **Per diventare insegnante di Scuola dell'infanzia e Scuola primaria**

E' previsto un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico comprensivo di tirocinio (a partire dal secondo anno di corso).

E' fatto salvo il diritto di completare il percorso di studi abilitante all'insegnamento per le due tipologie di scuole agli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria.

#### **Per diventare insegnante di Scuola secondaria di primo e secondo grado**

E' previsto un corso laurea (triennale), un corso di laurea magistrale (biennale) ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

#### **Per insegnare una disciplina artistica musicale o coreutiche**

Sono previsti, per la scuola secondaria di primo e secondo grado appositi percorsi di formazione attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

#### **Il tirocinio**

Diviene elemento caratterizzante i percorsi, in coordinamento stretto tra scuola (esperienza concreta) ed università (conoscenze fondanti di carattere pedagogico docimologico e disciplinare).

Sarà svolto, salvo alcune deroghe, presso scuole appositamente accreditate.

#### **Come iscriversi**

Gli accessi saranno programmati in base al numero dei posti annualmente disponibili nella regione, maggiorati del 30% rispetto al complessivo fabbisogno nazionale, ed in base all'offerta formativa degli atenei e dell'AFAM. La prova di accesso consisterà nel superamento di un test preselettivo.

#### **Come avviene l'assunzione**

Un apposito ulteriore decreto regolerà le procedure di reclutamento cioè le modalità ed i criteri per l'accesso al posto di lavoro.



# Formazione iniziale degli insegnanti

## Le principali novità - 2

### **L'insegnamento per i diversamente abili**

Le competenze per la didattica a favore dei diversamente abili vengono acquisite durante il corso di studi, con il conseguimento di appositi crediti formativi.

Un successivo decreto regolerà le modalità di conseguimento delle necessarie specializzazioni per gli insegnanti in possesso di abilitazione.

### **Le CLIL**

Appositi percorsi per l'integrazione del piano di studi vengono attivati per le competenze necessarie all'insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera.

## LA FASE TRANSITORIA

E' finalizzata a gestire le modalità di conseguimento dei titoli validi per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia e secondaria di primo e secondo grado per i possessori di titoli considerati validi dal previgente ordinamento.

### **Scuola secondaria di primo e secondo grado**

L'abilitazione si consegue tramite l'applicazione ad un anno di tirocinio formativo attivo, previo superamento di un test preselettivo, prova scritta e prova orale.

Il numero dei posti disponibili è reso noto annualmente.

Il tirocinio potrà, in caso di ammissione, essere svolto presso le scuole accreditate o più favorevolmente presso quella in cui si presta servizio.

Per i possessori dei titoli di laurea che possono vantare un servizio nella scuola di almeno 360 giorni è prevista l'ammissione ai tirocini formativi, previo superamento delle prove di ammissione richiamate.

Al servizio di insegnamento prestato nella scuola viene attribuito uno specifico punteggio tendente a valorizzare l'esperienza didattica maturata, secondo lo schema della maggiore anzianità di servizio:

360 giorni: 4 punti  
da 361 a 540 giorni: 6 punti  
da 541 a 720 giorni: 8 punti  
da 721 giorni 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire una parte dei crediti formativi richiesti per il completamento del tirocinio.

Ulteriori punteggi vengono attribuiti in base a titoli scientifici e culturali, dottorati di ricerca coerenti con le discipline di insegnamento, attività di ricerca scientifica, pubblicazioni ecc.



# Formazione iniziale degli insegnanti

## Le principali novità - 3

Il punteggio è incrementato dalla valutazione della media degli esami di profitto della laurea e del voto di laurea.

Gli ammessi alle SSIS che hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse possono conseguire l'abilitazione attraverso il tirocinio formativo attivo senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

### **Scuola primaria e scuola dell'infanzia**

E' prevista l'acquisizione del titolo abilitante all'insegnamento attraverso percorsi formativi organizzati dalle università destinati ai possessori dei diplomi rilasciati dagli istituti magistrali e delle scuole magistrali entro il 2002.

L'ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova a quiz relative alle materie di insegnamento, da una prova scritta e una prova orale.

Il percorso si conclude con un esame abilitante attraverso la redazione e la discussione di un elaborato.

Gli attuali iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Dirigenti e docenti utilizzati presso le università a tempo pieno o parziale nei corsi di scienza della formazione primaria vengono confermati nell'incarico di docenza tramite presentazione di una apposita domanda.

---

Si riscontrano a nostro parere criticità e incertezze relative alla fase transitoria e al collegamento con il reclutamento il cui decreto non è ancora emanato.

Sarebbe stato necessario regolamentare contestualmente formazione iniziale e reclutamento.

La Uil Scuola sta sollecitando una rapida emanazione del decreto sul reclutamento per favorire stabilità e continuità ed evitare il riformarsi di ulteriore precariato.